STUDIO ASSOCIATO ZANOVELLO & PARTNERS
Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI

Circolare clienti n. 44/2026

OGGETTO: OMAGGI NATALIZI AI DIPENDENTI: FRINGE BENEFIT E DEDUCIBILITÀ

In occasione delle festività natalizie si riepilogano le regole applicabili agli **omaggi ai dipendenti**, con riferimento sia al **trattamento fiscale in capo al lavoratore**, sia alla **deducibilità dei costi** in capo all'impresa, incluse le spese per le cene aziendali.

Con riferimento al trattamento in capo al dipendente, l'art. 51, comma 1, TUIR stabilisce che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente tutti i valori percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, anche sotto forma di erogazioni liberali. Le stesse regole si applicano ai titolari di redditi assimilati di cui all'art. 50 TUIR (ad esempio collaboratori coordinati e continuativi e amministratori), per effetto del rinvio operato dall'art. 52 TUIR. Ne consegue che anche gli omaggi di modico valore (panettone, bottiglia, cesto natalizio) sono, in linea di principio, **imponibili**, salvo rientrino nella soglia di non imponibilità dei **fringe benefit**.

L'art. 51, comma 3, TUIR esclude dal reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a € 258,23. Anche per il 2026, ai sensi dell'art. 1, commi 390-391, L. n. 207/2024, tale soglia è elevata a **€ 1.000** e, per i soli dipendenti con figli a carico, a **€ 2.000**. In caso di superamento del limite concorre a formare il reddito **l'intero valore** dei benefit, e non soltanto la parte eccedente.

Nel computo della soglia rientrano, oltre agli omaggi, tutti gli altri fringe benefit erogati nel 2026, compresi i **buoni acquisto** (art. 51, comma 3-bis, TUIR), l'eventuale **auto in uso promiscuo** e le somme erogate o rimborsate, in deroga, ai sensi della L. n. 207/2024 per le **utenze domestiche** di acqua, luce e gas e per l'**affitto** o gli **interessi sul mutuo** dell'abitazione principale. Il benefit si considera percepito nel momento in cui entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dalla successiva fruizione (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/2022). L'impresa deve pertanto **verificare, dipendente per dipendente**, l'importo residuo della soglia: a rigore, anche il solo omaggio natalizio può determinarne il superamento e far venir meno l'intera agevolazione.

Quanto all'impresa, i costi per gli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati sono generalmente deducibili quali costi per prestazioni di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 1, TUIR. Qualora perseguano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, la deducibilità è invece limitata al **5 per mille** dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100, comma 1, TUIR).

In merito alle **cene natalizie** con i dipendenti, le relative spese non costituiscono spese di rappresentanza (e non sono quindi soggette ai relativi obblighi di pagamento tracciabile), bensì spese ricreative, anche se sostenute presso ristoranti o strutture esterne. Esse sono deducibili entro il limite del 5 per mille delle spese per il personale e, trattandosi di somministrazioni di alimenti e bevande, nella misura massima del **75%** (art. 109, comma 5, TUIR). Mostriamo una tabella riassuntiva:

Tipologia di spesa	Regime di deducibilità	Riferimento
Omaggi ai dipendenti e assimilati	Costi per prestazioni di lavoro	Art. 95, comma 1, TUIR
Omaggi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto	Entro il **5 per mille** delle spese per lavoro dipendente	Art. 100, comma 1, TUIR

Tipologia di spesa	Regime di deducibilità	Riferimento
Cene natalizie con i dipendenti	Entro il **5 per mille** delle spese per il personale e nella misura massima del **75%**	Artt. 100, comma 1, e 109, comma 5, TUIR

Si segnala infine che, dal 2027, le disposizioni del TUIR richiamate confluiranno nel D.Lgs. n. 117/2026, con nuova numerazione (tra gli altri, l'art. 51 TUIR diverrà l'art. 53 e l'art. 95 diverrà l'art. 104 del citato decreto).
Distinti saluti.

Padova, 24/11/2026

Studio Associato Zanovello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA